



COMUNE DI SAMATZAI

Provincia di Cagliari

FAQ

Chi ha diritto ad ottenere l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia?

Può ottenere l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia in Sardegna, prevista dalla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, il cacciatore che presenta domanda al Comune, tramite l'apposito modulo scaricabile dalla sezione modulistica, in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità, polizza assicurativa e allegando l'attestazione originale del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio della caccia.

Per quanti anni è valida l'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia?

L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è valida per n° 6 anni.

Quando si deve ritirare il foglio del libretto venatorio?

L'Assessore Regionale della Difesa dell'Ambiente con Decreto n.13502/DecA/18 del 14.06.2013, ha disposto che il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 1 che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma.

- consegnare al Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva.

Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

Cosa si deve fare in caso di deterioramento o smarrimento del foglio venatorio?

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è cedibile?

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia deve restituirlo?

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).